

Comune di PONT CANAVESE (TO)

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

SI INFORMA che entro il 18 GIUGNO ed entro il 17 DICEMBRE 2018 dovranno essere effettuati i versamenti di ACCONTO e SALDO dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2018.

Sono soggetti passivi IMU: il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **L'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DETRAZIONE:

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Aree fabbricabili: i valori minimi sono gli stessi previsti dal regolamento comunale ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n.24 del 25.03.1999 e modificato con successivo verbale n.9 del 25.02.2000 :

AREA		VALORE VENALE
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)		per mq.
INDUSTRIALE ARTIGIANALE		€. 9,04
RESIDENZIALE ESISTENTE: Aree da E1 a E35 capoluogo-2 mc/mq.		€. 22,21
	Aree da E88 a E111 Oltresoana - 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E36 a E53 – da E112 a E121 S.Anna – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E151 a E160 – da E54 a E67- da E122 A E167 Lantiglieria e borgate- 0,5 mc/mq.	€. 12,91
	Aree da E68 a E87 Pianrastello 1 mc/mq.	€. 18,08
RESIDENZ.COMPLETAM. : Aree da C1 a C5 capoluogo – 2 mc/mq.		€. 22,21
	Aree da C27 a C33 Oltresoana – 1 mc/mq.	€. 18,08

	Aree da C6 a C13 – da C34 a C37 – da C18 a C26 S.Anna e Pianrastello 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da C14 a C17 – da C38 a C52 Borgate – 0,8 mc/mq.	€. 16,01
TERZIARIA TURISTICA		€. 9,04
EDILIZIA POPOLARE		€. 18,08

Comodato: per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 viene ridotta del 50% la base imponibile IMU .

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.lgs 14.03.2011 n. 23

L'imposta NON è dovuta per importi inferiori ad €. 5,00 annui.

Aliquote rata di acconto e saldo:

- ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A1, A8, A9) : **aliquota pari al 0,50%.**
- ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI : **aliquota pari al 0,86%.**

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: **G826**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale all'indirizzo <http://www.comune.pontcanavese.to.it> (sezione "Approfondimenti" – calcolo IUC) un applicativo che agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24.

Orario ufficio tributi

Si informa che l'ufficio tributi osserva il seguente orario di apertura ai cittadini:

lunedì dalle ore 08.15 alle ore 11.00; giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il primo sabato di ogni mese dalle ore 08.15 alle ore 11.00.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Antimina Mancino